

Giulio Portolan

Analisi critica e commento della Costituzione italiana

Nuovi fondamenti teorici di diritto costituzionale

Indice

Prefazione.....	pag.3
Introduzione.....	pag.4
Analisi critica della Costituzione italiana.....	pag.7
PRIMA SEZIONE.....	pag.8
PRINCIPÌ FONDAMENTALI.....	pag.8
SECONDA SEZIONE.....	pag.15
P A R T E I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.....	pag.15
TITOLO I RAPPORTI CIVILI.....	pag.16
TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI.....	pag.24
TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI.....	pag.28
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI.....	pag.39
TERZA SEZIONE.....	pag.44
P A R T E I I ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA.....	pag.44
TITOLO I IL PARLAMENTO.....	pag.45
SEZIONE I Le Camere.....	pag.45
SEZIONE II La formazione delle leggi.....	pag.48
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.....	pag.54
TITOLO III IL GOVERNO.....	pag.56
SEZIONE I Il Consiglio dei ministri.....	pag.56
SEZIONE II La Pubblica Amministrazione.....	pag.58
SEZIONE III Gli organi ausiliari.....	pag.60
TITOLO IV LA MAGISTRATURA.....	pag.61
SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale.....	pag.61
SEZIONE II Norme sulla giurisdizione.....	pag.64
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI.....	pag.68
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI.....	pag.77
SEZIONE I La Corte Costituzionale.....	pag.77
SEZIONE II Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.....	pag.78
Conclusioni.....	pag.80
Sito-bibliografia.....	pag.81

Prefazione

La Costituzione italiana è largamente elogiata, e anche ammirata all'Estero. Non si fanno critiche di essa, e i tentativi di riformarla non sono stati fatti per migliorarla, se non nelle intenzioni politicamente date a intendere...

Una critica però è necessaria.

La si deve eseguire sulla base della *concezione limitata* che i giuristi hanno del diritto, a partire da quelli che l'hanno redatta.

Una concezione questa che espelle la problematica economica dell'essenza del diritto, facendone storicamente, a partire da Marx (o da Spartaco ??) una questione politica, da inserire nella Legge, e non già giuridica, con riferimento all'essenza del diritto.

L'essenza del diritto è la difesa della Civiltà dal caos, questo attacco ad essa è sia esterno che interno. E il caos è portato alla società non solo dal nemico, o dal ladro o assassino, ma anche dal sistema delle relazioni umane, fondate su invidia, avarizia, e superbia, e poi da accidia e lussuria, per cui la Legge si costituisce come Ordine, e l'Ordine deve regolare questi rapporti (da cui poi proviene l'aggressione esterna allo Stato, e la criminalità interna, definibile come via di fuga dai difetti sia del mercato che dello Stato, difetti questi ultimi causati appunto da una Costituzione deficitaria sotto molti aspetti), che sono sia sociali che economici.

Una costituzione quindi deve soprattutto identificare le fonti della sopravvivenza umana, e i rapporti di simmetria e di asimmetria tra chi serve e chi è servito (Hegel lo ha definito rapporto tra signoria e servitù); da tantissimo tempo il potere ha capito che se è illecito uccidere o schiavizzare con la forza, non lo è con l'economia, se questo tipo di uccisione e di schiavizzazione non è represso dalla Legge: il modo per impedirlo era generare la separazione tra diritto e economia, fare della sovranità un concetto vuoto, che si occupasse di liberalismo (diritto di culto, di stampa, di pensiero) ma non di liberismo (mai la Costituzione cita il mercato, il capitalismo).

Sulla base di queste considerazioni questo libro si propone di analizzare la Costituzione italiana, allo scopo di correggerne i difetti, indicando gli articoli da correggere allo scopo di dare sostanza alla sovranità democratica, in modo che un cittadino con il suo voto possa impattare sulla sua qualità di vita, intesa in senso innanzitutto economico.

Pordenone, 10-11 agosto 2023

Giulio Portolan

Introduzione

Nella mia analisi, la seconda sezione della Costituzione è collegata alla terza sezione in quanto la prima definisce principii liberali, ma non liberisti, e la seconda struttura la Repubblica in parlamento allo scopo di definire in esso, nel dibattito parlamentare e politico, la problematica liberista, in modo che questa non sia strutturata in modo rigido dal dettato costituzionale.

Scopo del Legislatore, che dopo la Seconda Guerra mondiale era sotto il controllo dell'America, tramite il Vaticano, era impedire che i rapporti di forza economici fossero regolati dalla Costituzione.

Va ricordato e ribadito che nel mercato falliscono sia gli imprenditori che i lavoratori.

Due, e non uno solo, sono gli assenti nella Costituzione della Repubblica: il mercato e la burocrazia, citata solo come Ente territoriale, cioè politico, oppure come Organo costituzionale (sono assenti i ministeri, la Sanità, l'Istruzione, la Difesa e le sue spese...; le Municipalizzate, e gli stipendi dei politici..., politici a livello nazione e locale), e il punto di congiunzione tra mercato e la burocrazia è l'invero ben citato *prelievo fiscale*.

La Costituzione, nel suo *spirito*, poi è contraddetta da molte Leggi: quelle che non prevedono una tassazione giusta, ma consentono una tassazione iniqua, dove chi paga paga anche per chi evade; e inoltre se non hai capacità contributiva, devi comunque versare le tasse sulla casa, che quindi si è costretti a vendere.

Il parlamento poi definisce a livello politico le norme che regolano il vivere sociale.

Si tratta di capire che, come aveva previsto e definito Platone a proposito del politico, e un politico attendono gli Ebrei da 3.000 anni, il "messia che porta il diritto alle nazioni", è il diritto che definisce la Legge, non l'uomo, non il parlamentare.

Ma non si tratta di scienza o tecnocrazia.

Il diritto è una dottrina dello spirito. L'uomo è un essere prima che dotato di razionalità scientifica, caratterizzato da bisogni spirituali, e il conflitto nella società si proietta nel parlamento, dove innanzitutto si nega questa dimensione spirituale dell'uomo, per cui per non cadere nello scientismo, si definisce politica la decisione normativa della regolazione del conflitto umano.

In conclusione, la Legge ha lo scopo di creare una società e uno Stato in cui *tutto è perfettamente regolamentato*, nella direzione del rispetto di quei difetti degli uomini (superbia, avarizia, invidia, lussuria, accidia, che oltre ad essere vizi capitali, sono i comportamenti di base dell'essere umano e strutturanti ogni Civiltà, oltre che cause prime del conflitto, intra-sociale e tra le nazioni); secondo un perfetto meccanismo di regolazione e di contemperamento del conflitto, che non lascia spazio né al legislatore in sede di creazione della norma, né alla sua interpretazione giurisprudenziale in sede legale e giudiziaria.

Questa analisi della Costituzione mette in luce come la seconda sezione altro non è che il proseguimento della prima, dove i principii fondamentali sono dettagliati in regole di vita sociale che lasciano ampio spazio alla definizione normativa della loro regolamentazione. È ciò che il diritto deve escludere. Il ruolo del parlamento sta solo nel fondare democraticamente l'attività accademica che, platonicamente, deve definire tutto il tessuto delle Leggi, togliendo ad esse ogni genere di ambiguità o ogni margine di loro correzione, modificazione o integrazione in senso politico-conflittuale.

Il conflitto sociale, infatti, si regola convogliando l'aggressività umana nella meritocrazia. La giustizia sociale toglie la povertà, ma anche prevede che i migliori, nello studio e nel lavoro, debbano essere serviti dal resto del genere umano.

Nella configurazione attuale, invece, il diritto non è perfettamente definito, perché così siano difesi sia i privilegi, sia un margine di povertà nel quale scaricare l'insoddisfazione del corpo sociale che non viene governato secondo giustizia.

Questo studio si limita a tali osservazioni, e non è finalizzato alla definizione del vero diritto, cosa che è stata tentata in altri e precedenti saggi giuridici dell'Autore.

Purtuttavia le tesi in essi espresse dall'Autore in questa sede saranno richiamate per meglio definire il suo pensiero, come definizione, qui data, di *nuovi fondamenti teorici di diritto costituzionale*.

Riassumendo:

decisioni a impatto sul sociale	= discrezionalità del legislatore
decisioni a carattere economico	= discrezionalità del legislatore

ciò genera la traduzione conflittuale della discrezionalità, con il conflitto, vero o simulato, tra i partiti politici dentro il Parlamento.

In Platone, oltre al tessuto delle leggi, c'è il concetto di idea: se il problema è definito scientificamente, tutti sono d'accordo, e lo è perché si guarda alla sua essenza.

Questo non significa che i problemi sociali e economici non siano di destra o di sinistra, significa che il loro appartenere alla destra o alla sinistra non deve dare pretesto per l'indecisione, oppure per una legislazione che sia in contrasto con l'interesse di tutti i gruppi sociali, anche se appartengono a elettorati opposti.

La soluzione non sta solo nel meccanismo autocorrettivo e auto-operante in cui viene plasmata la società, che Platone assimila a uno Stato ispirato dalla struttura dell'anima, ma nella definizione scientifica del problema, e della sua soluzione apolitica, ma insieme politica, perché frutto di mediazione, dove per *scientifico* si intende epistemico, cioè un approccio che considera la natura spirituale dell'uomo, oltre che materiale.

I concetti che il diritto costituzionale deve riprendere da Platone sono:

- 1. definizione integrale dell'Ordinamento giuridico (*tessuto delle leggi e politica come arte della tessitura*) in senso apolitico, e quindi in sede accademica-giuridica;**
- 2. le idee, come definizione scientifica in senso epistemico dei problemi dell'essere umano;**
- 3. la società e lo Stato come anima, ovvero un meccanismo automatico di regolazione dei rapporti sociali e del conflitto sociale, che limita l'intervento del Legislatore-politico, che deve essere residuo.**

Si classificano qui i problemi politici in questo modo:

Problemi politici	A carattere sociale	A carattere economico
A carattere interno	Ad esempio: norme in contrasto della criminalità, della droga e dei femminicidi	Ad esempio: reddito di inclusione, precarietà e disoccupazione, concorrenza, infrastrutture,
A carattere internazionale	Ad esempio: ecologia, cambiamento climatico, migrazioni e guerre	Ad esempio: capitalismo finanziario; delocalizzazioni; globalizzazione

Ogni problema ha natura politica perché la sua soluzione scontenta una parte sociale, e quindi richiede una legge che medi tra interessi contrapposti. Questa mediazione deve essere regolata una volta per tutte, da una Legge riconosciuta come *giusta* da entrambe le parti, per evitare che se ne dia una lettura *di parte*, e così impedire che si neutralizzi il suo portato a seconda dei cambi elettorali.

Il processo costituzionale

La Costituzione *giusta* ribalta la piramide istituzionale, in modo che l'individuo non sia schiacciato dalle Strutture, ma le Strutture devono essere orientate alla soddisfazione dei bisogni

- **di ciascun singolo individuo**
- **e di tutti gli individui**
- **insieme e contemporaneamente.**

In questo senso, un processo di modifica della Costituzione giusta può essere finalizzato solo alla *migliore definizione* della sua perfezione.

Analisi critica della Costituzione italiana

Nuovi fondamenti teorici di diritto costituzionale

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298]

dal sito del Quirinale

www.quirinale.it

https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione.pdf

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRIMA SEZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul **lavoro**. La **sovranità** appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei **limiti** della Costituzione.

Commento

L'osservazione sui tre punti qui sottolineati del primo articolo, unificati, riassume il senso di questo libro, e quella della critica alla Costituzione, di cui l'art. 1 Cost costituisce l'impianto fondamentale, anche nel significato *negativo* qui dato: la parte economica del diritto si pensa di evocarla con il richiamo al lavoro. La sovranità viene riconosciuta al popolo, e subito viene svuotata di quella componente sostanziale, economica, evocata nel lavoro, per il fatto che riconosciuto il potere del popolo, citato nella conformazione demo-Cratica della Repubblica, gli si pone dei limiti. Questi limiti identificano i Poteri forti interni alla Repubblica, la burocrazia e il potere politico, interessati a impedire, su condizionamento estero (America), nel tempo della Guerra Fredda, una conformazione socialista della Repubblica, quale sarebbe data dalla sostanza economica della sovranità, e quale è nella sua essenza il diritto, che detta sostanza riconosce alla sovranità.

Il *problema di Hitler* è la perdita di controllo *personale* sul proprio destino storico, condizionato nella società anomica, dalle grandi Strutture, problema che egli pensa di risolvere tramite le armi. Questo problema esiste, e le Costituzioni degli Stati lo risolvono portando la persona al centro delle Strutture, cosa che i Poteri forti non vogliono, perché essi cavalcano queste strutture, e per questo hanno depotenziato le Costituzioni, rendendole *carte solo formali*, e hanno svuotato il potere della sovranità che metterebbe l'individuo al centro del Sistema, come dev'essere. Per questo la Costituzione italiana, plasmata da politici e burocrati, subito esordisce con il porre un limite alla sovranità dei cittadini, in modo che la persona non sia al centro delle Strutture e dello Stato, ma sia posto in periferia di esso. Nel proseguo dell'analisi, questa lettura viene confermata nelle sezioni successive: dalle petizioni di principio, retoriche e vuote, dei primi articoli dei principii fondamentali, luogo di eterno e inconcludente dibattito tra le Forze politiche (si pensi a quello odierno – 11 agosto 2023 – sul *salario minimo* e *reddito di cittadinanza*) che usano la divisione politica come pretesto per l'inconcludenza, per passare poi all'enucleazione dei *diritti e doveri dei cittadini*, dove i diritti non possono essere riconosciuti e rispettati in assenza di una sovranità *debole*, per concludere nell'assetto istituzionale dello Stato, luogo in cui si incarna quel Potere che da un lato ha depotenziato il cittadino fin dalla Carta fondamentale, dall'altro si incarica di eseguire la sovranità popolare con l'esercizio, su suo mandato, del processo politico che, come si è detto, è teso a incarnare nelle Leggi tali diritti e doveri, Leggi che in realtà riconoscono solo in parte tali diritti, in modo da svuotarli di ogni pretesta in ordine all'affrancamento dall'economia di mercato, fonte di sussistenza fiscale per il Potere, politico e burocratico, e di potenziale crisi per l'imprenditoria e per i lavoratori, esposti al rischio di mercato.

ART. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, **economica** e sociale.

ART. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli **ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro** e **promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto**. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Commento

Per solidarietà economica si intende il prelievo fiscale.

Le Banche centrali immettono nuove masse di denaro in rapporto alla crescita della produzione.

Il fisco interviene ad ogni scambio di valore tra i soggetti economici, e laddove c'è ricchezza, anche non produttiva di valore.

Il sistema giusto sarebbe quello di un prelievo *alla fonte*, direttamente alla fonte, sulla ricchezza creata dalle Banche centrali, con sua reversione sui soggetti privati, lavoratori e imprenditori, sulla base delle loro quote di scambio, in modo da non attribuire a tali soggetti il prelievo non versato da quelli inadempienti.

La Repubblica non definisce la natura degli *ostacoli* di ordine economico e sociale, che limitano lo sviluppo della persona umana. Nel promuovere le condizioni del lavoro, la Repubblica riconosce che ci sono difficoltà, e allora riconosce il capitalismo come sistema di produzione e organizzazione sociale del lavoro, *di tipo non ottimale*, anche in considerazione di quegli ostacoli.

ART. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e **promuove le autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato **il più ampio decentramento amministrativo**; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'**autonomia** e del **decentramento**.

ART. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Commento

E' stato da me osservato che non esistono in Italia *vere autonomie locali*, il sistema è fortemente unitario e centralizzato, perché Regioni Province e Comuni hanno la stessa identica conformazione, come messo in mostra dai loro siti web ufficiali, e la loro politica è centralizzata dai partiti nazionali.

La conseguenza è che gli Enti locali giustificato se stessi come sacche di privilegi per gli alti costi della politica e delle Municipalizzate, quando l'assenza di un vero regionalismo e federalismo comporta che lo Stato centrale potrebbe considerare i Poteri locali come meri esecutori. Del resto, l'universalità delle Leggi è dimostrata dal fatto che, quand'anche l'autonomia locale e speciale sia riconosciuta, le Leggi si assomigliano tutte...

Questo non significa che l'autonomia locale non ha senso di esistere.

Ci sono cittadini più attenti ai fatti nazionali, i quali sono portati nelle case di tutti gli italiani dai mass media, con l'impressione, del tutto veritiera, che la propria vita dipenda dalle decisioni del Governo e del Parlamento, e non da quelle del Sindaco o dell'Assemblea regionale.

Le materie a riserva regionale, quand'anche essenziali, sarebbero del tutto equivalenti a quelle nazionali, se fossero tali, e diventano occasione per giustificazione (leggi pretesto), accumulo e trattenimento di risorse *in loco*, come si vuole per un più spinto federalismo fiscale. Ne traggono vantaggio i Poteri locali, e non è vero che decentramento equivalga a maggiore efficienza, come ancora spiega Platone: esso può invero significare moltiplicazione dei centri decisionali, tutti stipendiati, e così dispersione della capacità stessa di decidere.

Con autonomia e decentramento il Potere centrale dà potere ai tanti *signori locali*, ad esso uniti dai vincoli di partito.

E infine si ripete il *problema di Hitler*:

- **con autonomia e decentramento il cittadino vede dipendere il proprio destino da Poteri locali, incapaci di difenderlo dalle variabili globali che impattano *in loco*,**
- **e sente di perdere il proprio controllo sul proprio destino nel mondo e sul territorio nazionale perché si allontana il Potere centrale, visibile in loco solo dall'istituzione del Prefetto, il quale non è competente in ordine all'economia, ma solo ai problemi della *sicurezza*.**
- **E il cittadino vede accrescersi la propria *insicurezza*, questa però di tipo economico.**

ART. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 5

ART. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Commento

Ecco che balza ad evidenza la natura liberale, e non liberista, dei principii fondamentali. Le questioni economiche sono delegate al mercato, di cui non c'è traccia nella Costituzione, la cui formalità garantisce i cittadini solo per gli aspetti liberali: libertà di culto, di pensiero, di stampa, di voto.

ART. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'**interesse delle future generazioni**. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Commento

L'autore non ha mai preso a cuore la problematica ambientalista. Ritiene infatti che la sua soluzione derivi da quella economica. La costituzione non cita l'interesse delle future generazioni in ordine al problema economica: trovare lavoro, avere reddito, lasciare la famiglia di origine per essere in grado, anche con aiuto dello Stato, di creare una propria famiglia autonoma.

E' una Costituzione *ipocrita*, perché il Potere vuole evitare ogni interferenza del potere pubblico su quell'economia di mercato, e sugli stessi deficit legislativi in ordine all'istruzione e al rapporto scuola-aziende, che consentirebbe un più efficiente direzionamento della società per colmare alcuni *gap storici* che caratterizzano la società italiana e quelle di tutto il mondo:

- **giovani sfiduciati che non studiano e non lavorano (problematica detta dei NEET);**
- **assenza di adeguate competenze lavorative nei cv dei giovani che cercano lavoro;**
- **giovani che non escono dalla Casa di provenienza e che non mettono su famiglia anche per timore di avere figli disabili;**
- **famiglie con un solo figlio;**
- **dipendenze;**
- **precoce abbandono scolastico;**
- **compulsione nell'uso delle moderne tecnologie.**

ART. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. *Lo straniero*, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, *ha diritto d'asilo* nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Commento

Articoli molto positivi, ma tra loro contraddittori. Infatti, la Costituzione esalta la sovranità popolare, e in questo modo si chiude all'universalità del diritto e dello Stato, racchiudendo il cittadino all'interno di uno Stato nazionale che di fronte alle problematiche globali, se isolato e anche se integrato in Europa, è destinato a soccombere.

Senza contare la crisi del concetto stesso di Stato, del suo culto a opera delle giovani generazioni, e del suo rispetto, del rispetto verso lo Stato e verso la Legge, anche causato, il loro mancato rispetto, dal comportamento dei politici, della Pubblica amministrazione, del comportamento fiscale dello Stato che opprime cittadini già messi in crisi da quel mercato dal quale lo Stato non li difende.

SECONDA SEZIONE
P A R T E I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13 **La libertà personale è inviolabile.** *Non è ammessa forma alcuna di **detenzione**, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.* In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Commento

Inizia l'*excursus* dei principi liberali, che serve a occultare l'essenza della Costituzione: quella forse nota ai Costituenti, di essere una Carta nemica dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, che usa il pretesto di tenersi lontana dal mercato, ma anche dai lavoratori, perché è chiaro anche nel 1948... che la ricchezza viene dalle imprese, per dare potere ai Politici e alle loro amministrazioni, da essi comandate.

Qui si cita la **detenzione**, con lo scandalo della situazione delle carceri di cui si dirà.

ART. 14. **Il domicilio è inviolabile.** Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15. **La libertà e la segretezza della corrispondenza** e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. 7 La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16. **Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente** in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Commento

Altre cose di poca importanza, molto importanti in rispetto al Fascismo, ma non essenziali in una democrazia acquisita, e che servono per mascherare le fondamentali mancanze, di cui si dirà tra poco, nella parte economica dei diritti.

ART. 17. I cittadini **hanno diritto di riunirsi pacificamente** e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Commento

Altri diritti-coperture.

ART. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. **Sono proibite le associazioni segrete** e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Commento

Perché proibire le associazioni segrete? La segretezza è un diritto, e non equivale a eversione.

ART. 19. **Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa** in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 21. **Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.** La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Commento

Altre norme scontate. Sì, l'Italia esce dal fascismo, ma prima del fascismo essa era uno Stato già liberale.

ART. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Commento

La prestazione patrimoniale è quella fiscale, alla quale come si vedrà non può opporsi neppure un referendum. In Italia non si paga il giusto (il famoso 33% di Berlusconi, o la *flat tax*), ma si paga anche al posto di chi non paga.

ART. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Commento

Molti cittadini sono coinvolti in cause legali di tipo civile, amministrativo e penale. Si sono sottolineati i limiti della difesa legale, di ogni tempo, che dall'antichità si rifà al celeberrimo Cicerone.

In realtà questo era più un procuratore che agiva come una Corte costituzionale dotata di poteri speciali (l'esempio è quello dello scandalo Lockheed): Cicerone non è un avvocato, perché, sì, *difende*, ma difende un'intera Civiltà giuridica che volge al tramonto, e con eroicità stoica difende la Repubblica romana dai suoi nemici, mettendo questi *in stato di accusa*.

La difesa, quindi, deve essere forte tanto quanto le difficoltà in cui versa il cittadino, e la riforma dell'Avvocatura, quindi, vede la difesa legale del cittadino essere attribuita allo Stato, e l'avvocatura privata come suo consulente.

Tutti hanno infatti avuto esperienza delle distorsioni dell'avvocatura privata, di cui si darà in seguito elenco.

Anche qui l'ipocrisia della Costituzione, che *dà per scontato* il diritto all'avvocatura come un beneficio per il cittadino, tacendo sui limiti di essa: in primis, il fatto che per il cittadino l'ottenere giustizia ha un costo (la parcella dell'avvocato).

ART. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. **Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.** Non è ammessa la pena di morte.

ART. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Commento

In Italia non è previsto il reato di tortura, perché probabilmente il Legislatore sa che vi andrebbero incontro i pm: essi arrestano l'imputato, che gode ancora della presunzione di innocenza, allo scopo di farlo confessare con il ricatto del trattamento disumano. Questo è a tutti gli effetti un crimine contro l'umanità.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i **limiti** per la ricerca della paternità.

ART. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Commento

L'articolo 31 è interessante perché qui la Repubblica va incontro economicamente alle famiglie, quando ancora e prima, essa non aiuta le persone povere. Appare una contraddizione: la famiglia come pretesto per dare a intendere di occuparsi della povertà.

ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e **garantisce cure gratuite agli indigenti**. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Commento

Stesso commento di quello all'art. 31. Qui la Repubblica riconosce e *dà per normale* l'esistenza degli indigenti, laddove nei primi quattro principii essa dava a intendere di voler eliminare la povertà ("...rimuovere gli **ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana").

ART. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, **senza oneri per lo Stato**. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un **trattamento scolastico equipollente** a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 11 Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Commento

Altro grave rilievo: l'introduzione dell'Istruzione pubblica, solo dopo l'accento all'arte e alla scienza. Quasi che l'Istruzione fosse un fatto di cultura, e non il centro della Civiltà umana e il fondamento educativo e morale della Repubblica. Nella costituzione si parla di future generazioni solo a riguardo della tutela dell'ambiente, senza cenno alla problematica dell'**eredità dai padri** e del **passaggio generazionale**.

ART. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per **almeno otto anni**, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, **che devono essere attribuite per concorso**.

Commento

Qui si prevede una **sufficienza** nella formazione umana (otto anni). Da un lato sono previste borse di studio per i più meritevoli, dall'altro lato però questi non sono tutti i meritevoli, ma solo quelli che primeggiano tra loro ("**attribuite per concorso**").

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35. **La Repubblica tutela il lavoro** in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Commento

Qui inizia la parte più severa dell'analisi critica della Costituzione. La Carta fondamentale qui si riallaccia *retoricamente* al primo principio ("fondata sul lavoro"), tacendo su due problematiche che sono centrali per lo sviluppo e il progresso:

- **le fonti del sostentamento, della ricchezza e del benessere;**
- **le imprese e i mercati, citati (non il mercato) come si vede dopo solo *in senso negativo*.**

La Carta nasce come compromesso tra cattolici-liberali e comunisti, vincitori della guerra. Ma sottolineare il primato delle imprese non avrebbe comportato lo scontento dei comunisti: è una Carta che segna il potere della burocrazia, e poiché le imprese danno ricchezza e lavoro, ecco che il tacere sulle imprese equivale a fare del richiamo al lavoro un vuoto pretesto: quello di nascondere la dipendenza dell'Italia da poteri esteri, che l'hanno voluta debole economicamente (casi Moro e Mattei).

ART. 36. **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro** e in ogni caso **sufficiente** ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e **dignitosa**. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Commento

Questo articolo toglie ragioni ai negatori del salario minimo. Sono le imprese a non volerlo, ma non perché sfruttatrici: in un sistema totalmente in crisi, con la lotta nel mercato estero resa esasperata dalle condizioni amministrative soffocanti, fiscali e inadeguate sotto il profilo infrastrutturale, le imprese con il salario minimo non fanno adeguati margini di profitto, e anche non riescono ad arrivare al pareggio di bilancio.

ART. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua *essenziale funzione familiare* e assicurare alla madre e al *bambino* una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica *tutela il lavoro dei minori* con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Commento

Qui donna e infanzia sono nello stesso articolo: la loro difesa accomunata svilisce in realtà entrambi. L'infante, termine correttamente giuridico, viene addirittura definito ***bambino***.

ART. 38. Ogni cittadino *inabile al lavoro* e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i *minorati* hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Commento

Si cita il termine **minorati**.

ART. 39. **L'organizzazione sindacale è libera.** Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno *a base democratica*. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, **stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.**

Commento

Ecco che è la stessa America a volere lo Statuto dei Lavoratori. I giuslavoristi (Biagi, D'Antona) sono stati assassinati perché esso ingessa il mercato del lavoro, e così colpisce al cuore la flessibilità aziendale e la capacità competitiva di tutto il Sistema-Paese. Questa **efficacia obbligatoria** è addirittura una previsione costituzionale

ART. 41. **L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale** o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 13 La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Commento

Questo è il solo riferimento al capitalismo in tutta la Costituzione. L'impresa, motore dello sviluppo, creatrice di ricchezza, fonte di lavoro, non viene neppure citata. E così i mercati.

ART. 42. **La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.** La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e **i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.** **La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.** La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Commento

Come si vede in seguito, non è consentita a un privato il possesso di un'industria di energia. L'*invidia* della Repubblica verso la monarchia, la nobiltà, con l'abolizione delle consulte araldiche, colpisce anche la *troppa potenziale ricchezza dei soggetti privati*. Così anche per gli armamenti, oltre che per il petrolio.

ART. 43. *A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato*, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti **determinate imprese** o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali **o a fonti di energia** o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Commento

Questo è il solo articolo in tutta la Costituzione, che cita il termine impresa, e lo fa in termini negativi.

La Costituzione, dunque, si costituisce come Carta burocratica, partitocratica, **nemica** delle imprese e dei mercati, e quindi falsamente attenta al problema del lavoro, della ricchezza, dei poveri e delle famiglie, sotto il profilo economico. Ci si accorge di ciò, nell'era politica che ha caratterizzato la Seconda e la attuale Terza Repubblica.

E quindi non già documento da elogiare e da difendere.

Si può ben parlare di **ipocrisia** interna alla Costituzione.

ART. 44. Al fine di conseguire il **razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie**, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Commento

Vedi commento all'art. 42.

ART. 45. La Repubblica **riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità** e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Commento

Come si osserva, gli articoli economici della Costituzione danno importanza a questioni secondarie, e **non citano il modello generale di sviluppo (economia di mercato)**, anche perché esso rende competitivo il sistema-Paese, e si delega al Governo la **politica industriale**, finalizzata a potenziare il tessuto industriale della Nazione, **come anche può riuscire, e lo ha fatto, ad affossarlo.**

ART. 46. Ai fini della **elevazione economica e sociale del lavoro** e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Commento

Vedi commento all'art. 45.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. **Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. *Il suo esercizio è dovere civico.*** La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.⁶ Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Commento

Vedi commento all'art. 45.

Nel voto si esercita la sovranità, e questa viene svuotata del suo contenuto di potere economico, sul territorio, con la **disattenzione** della Costituzione al modello generale di sviluppo.

C'è poi una contraddizione.

Il voto è libero nella direzione dell'esercizio di voto per una parte politica, ma non esiste un diritto all'**astensionismo**, ma questo solo come possibilità.

In assenza di voto, tutto il sistema si inceppa, e la Carta fondamentale non saprebbe come rimediare.

Di qui i continui appelli al voto.

Fino alla fine degli anni '80, il cittadino che si astiene dal voto viene segnalato all'Autorità.

E intanto già Heidegger sul finire degli anni '70 parlava di crisi dei sistemi democratici e della rappresentatività politica.

ART. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in **partiti** per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Commento

La Costituzione della Repubblica nella sua acclarata ipocrisia, cita i “**partiti**” solo qui, e in un altro articolo (secondario), quando appare evidente che la Costituzione fonda l’**apoteosi della Partitocrazia**, e questo non solo al tempo della “Casta” (primo decennio del XXI secolo ad oggi). Si pensi all’onnipotenza pluridecennale della Democrazia Cristiana e al CAF, principio e artefice dell’inizio del declino.

ART. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere **petizioni** alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Commento

E' il tema della democrazia diretta e elettronica, il quale, argomento di filosofia del diritto, di scienze politiche e assolutamente di diritto costituzionale, in Italia ha visto lo scandalo (taciuto dalla Consulta) di una Piattaforma elettorale elettronica **di proprietà di una azienda privata** di informatica, capace essa di condizionare tutto il Parlamento esercitando peraltro in modo incostituzionale, *una forma di vincolo di mandato*.

ART. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Commento

Anche questo articolo cita la Pubblica amministrazione.

Negli scritti di Weber manca il riferimento alla Burocrazia come grande e globale organizzazione, capace di irretire la società e tutto il Globo. Sembra che il Weber solo studi il comportamento del funzionario, e non anche il comportamento della Organizzazioni.

Così, nella Costituzione italiana, in cui la macchina amministrativa, che costituisce il potere *personale* dei partiti e dei loro politici, non è citata come Organizzazione in sé, e con ciò essa viene occultata.

In questo articolo è la previsione di uno dei difetti fondamentali della Repubblica, così come si osserva nelle tante Municipalizzate, che i falliti tentativi di spending review hanno cercato di contenere e di limitare nel numero: sia in esse, sia nei tre Enti territoriali, spesso il personale vince un concorso truccato che ha come scopo l'assunzione di parenti o conoscenti, così protetti dai fallimenti del mercato e dalla sue precarie condizioni lavorative, senza una reale giustificazione del loro ruolo.

Si ipotizza in modo fondato che i concorsi pubblici in Italia truccati siano i seguenti:

— Agenzia delle Entrate	pulito al 100%
— INPS	pulito al 100%
— Università	pulito al 0% (tutto corrotto)
— Magistratura	pulito al 0% (tutto corrotto)
— Forze dell'ordine (con differenze in base alla specialità)	pulito all'80%
— Sanità	pulito all'80%
— Enti territoriali	pulito al 0% (tutto corrotto)
— Istruzione	pulito al 100%
— Albi professionali (con differenze in base alla professione)	pulito al 90%

Osservazioni:

- **circa la corruzione nel mondo accademico l'autore è sostanzialmente d'accordo, perché ritiene sia giusto il meccanismo della cooptazione di persone conosciute dal dominus.**
- **Circa le forze dell'ordine, il margine si riferisce ai figli degli Ufficiali di più alto grado, quindi circa il 20% del personale, e anche su questo l'autore è d'accordo.**
- **Sulla Magistratura l'autore è parzialmente d'accordo.**
- **L'autore infine ritiene che la cooptazione andrebbe temperata con quote meritocratiche.**

ART. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche **in ragione della loro capacità contributiva**. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Commento

Si è già osservato che questa capacità avviene quasi sempre, perché l'80 % degli italiani possiede uno o più immobili. Se quindi il cittadino non ha reddito per mantenerli, lo Stato **gli ruba la casa**.

TERZA SEZIONE
P A R T E I I
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere

ART. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Commento

Il Parlamento esercita la funzione legislativa. Secondo l'autore, per riprendere Platone, la Legge è il contenuto del diritto, come norma giuridica, di cui il giurista, scienziato del diritto e dello spirito, tramite

- **psicologia**
- **sociologia**
- **biologia**
- **economia**

Sa riconoscere i bisogni degli individui, la loro conflittualità e esigenza di contemperamento (degli interessi contrapposti) e definisce così l'Ordinamento in senso apolitico,

- **mentre la politica media il conflitto non con la Legge,**
- **ma con la sua applicazione**
- **La politica poi risolve problemi**
- **e aiuta infine, primariamente, il giurista nella enucleazione dei bisogni e dei nuovi bisogni emergenti.**

Il ruolo residuo della Funzione parlamentare è quindi solo quello di costituire la **legittimità** di tale processo, il suo **Fondamento democratico**.

ART. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni **senza vincolo di mandato**.

Commento

Questa previsione è dotata di buon senso. Ma ancora è parte in causa dello svuotamento della sovranità popolare, che si esercita con il voto, da parte dell'elettorato attivo, sui programmi dell'elettorato passivo (senza contare il problema delle preferenze, per il quale in aggiunta entra in Parlamento il politico scelto dal partito, e non dall'elettore), e infine si costituisce come la proiezione stessa dello **svincolarsi** dello Stato dalla sua rappresentatività democratica, come Organismo **autoreferenziale** che invece di aiutare i cittadini, li vessa e li opprime

- **con una legislazione inadatta**
- **tardiva**
- **omissiva.**

ART. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Commento

Lo Stato protegge i Parlamentari dalle accuse delle chiacchiere da bar. In cosa consistono queste alte analisi, a detta dell'Autore? Così si esprime l'ubriacone-giurista:

- **i politici non fanno questo;**
- **non risolvono questo;**
- **hai visto? danno un bonus e poi lo tolgono con un aumento di tasse...**
- **hai visto? aveva promesso questo, e fa tutt'altro...**
- **ecc.**

Se si considera che queste azioni, e non-azioni, impattano su milioni di cittadini...

SEZIONE II

La formazione delle leggi

ART. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di **almeno cinquantamila elettori**, di un progetto redatto in articoli.

Commento

La legislazione omissiva non può essere compensata facilmente dall'intraprendenza legislativa del popolo, il quale per fare una proposta di legge deve non facilmente organizzarsi...

La funzione legislativa in questo fondamentale e centrale articolo, forse il primo e più importante articolo della Costituzione, viene intesa come esito del voto intra-Parlamentare, come dettato normativa dell'iniziativa del Governo e dei membri delle Camere.

La Repubblica vede il popolo delegare questa funzione ai suoi rappresentanti, i quali però non hanno vincolo di mandato.

- **se c'è bisogno di una legge, questa può non essere scritta;**
- **se viene eletta la parte politica opposta, questa può cancellare una legge della parte politica avversa.**

La più importante considerazione è che l'Ordinamento giuridico deve prevedere un sistema ordinato di norme (tale non è il Codice civile, che di norme è una *mera sommatoria*), gerarchizzato, che struttura la società (con lo Stato come motore e regolatore) in modo da prevedere una soluzione continua e ordinata del conflitto sociale, per cui alla fine non c'è più bisogno di un Parlamento e di un Governo, perché **la Società funziona perfettamente in modo automatico.**

Governo e Parlamento permangono come **Funzioni simboliche**. L'autore ha aggiunto alla classificazione dei poteri dello Weber, il *potere simbolico*, che già strutturava le liturgie nei Totalitarismi.

Per cui oggi la sussistenza del Parlamento e del Governo si giustifica, negativamente, solo come dimostrazione dell'*incompletezza formale* dell'Ordinamento:

- **il Parlamento dice di esistere per continuare a legiferare, laddove le Leggi sono necessitate dalla Società, tutte e immediatamente;**
- **il Governo, in assenza dell'Autorità mondiale, giustifica se stesso come pilotaggio della Società e dello Stato nel conflitto tra le Nazioni.**

ART. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, **esaminato da una commissione** e poi dalla Camera stessa, che l'approva **articolo per articolo** e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Commento

Si è osservata l'attività parlamentare, e appare un processo altamente complesso e in gran parte una grande perdita di tempo.

ART. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. **Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio**, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Commento

Il cittadino non ha modo quindi di opporsi all'esosità fiscale di uno Stato che

- **subisce miliardi di evasione,**
- **che cerca pretesti per sempre nuove imposte,**
- **e che infine ha una spesa pubblica da anni fuori controllo.**

ART. 79.14 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Commento

Il problema delle carceri può essere risolto, in parte, con

- **costruzione edilizia di nuovi spazi;**
- **liberazione dei colpevoli di reati caratterizzati da non apporto di violenza (soggetti socialmente non pericolosi, o comunque psicologicamente ritenuti non a rischio recidiva).**

ART. 81 Lo Stato assicura l'***equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio***, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, ***al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.*** Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Commento

Manca un limite al prelievo fiscale.

Manca un controllo adeguato sulla spesa.

I decreti in tempo COVID sui ristori hanno innalzato il debito a 2.800 miliardi, ma non c'è stata questa volta la problematica dello *spread*. Significa che al tempo del passaggio dal Governo Berlusconi al Governo Monti questo allarme fu una finzione internazionale ?

ART. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Commento

Manca però la *grande inchiesta* sul **tradimento** delle proprie funzioni e del proprio mandato. Si sono osservati i Parlamentari discutere delle leggi.

Sono discorsi di 5 minuti pieni di *vuota retorica*, *pretesti* per giustificare la propria permanenza nel Parlamento.

Sembrano deputati e senatori stare fuori del tempo, ma il tempo non è l'Intelligenza artificiale, bensì i problemi della gente comune. Così seri, che a fronte della loro perfetta comprensione in queste prolusioni retoriche, fa difetto l'assenza delle Leggi per rispondervi. Lo scontro tra destra e sinistra è il pretesto per non votare le Leggi che servirebbero. Se la destra attacca i poveri, la sinistra però (come anche la destra) non ha aiutato le imprese, fonte di ricchezza.

Destra e sinistra appaiono unite

- **nel potere della politica,**
- **della burocrazia,**
- **e nell'innalzamento delle imposte.**

Vengono disattese le grandi questioni.

- **L'educazione delle giovani generazioni a partire dalla scuola.**
- **La loro assunzione di competenze lavorative;**
- **la semplificazione legislativa**
- **la riduzione degli adempimenti e degli obblighi di legge per le imprese;**
- **le tante riforme mancate:**
 - **scuola**
 - **sanità**
 - **giustizia**
 - **digitalizzazione della pubblica amministrazione**
 - **interfacciamento degli uffici con gli omologhi all'estero;**
 - **poteri e norme contro la corruzione**
 - **contro l'evasione**
 - **eliminazione della povertà,**
 - **completamento delle infrastrutture**
 - **potenziamento dell'industria nazionale**
 - **ecc.**

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Commento

Sembra sia stato accantonato dal Governo attuale il proposito della riforma in senso presidenzialista della Repubblica.

La struttura Presidente della Repubblica-Premier è di tipo edipico padre-figlio: il Presidente del Consiglio risponde dei suoi atti al Capo dello Stato.

Invece togliere il Premier e determinare l'elezione diretta del Presidente avrebbe significato che questo risponde al popolo, e se il popolo non è soddisfatto, il primo, che è anche Premier, malgoverna per punirlo, edipicamente.

Ma perché il popolo non sarebbe soddisfatto ? per il malgoverno, in ossequio ai Poteri forti. Quindi un circolo vizioso, voluto in dolo, non controllabile, ed è stato valutato che, come la gente ha respinto la forma del 2016, così avrebbe respinto anche questa, con danno di tenuta del Governo.

Ora si è più propensi all'elezione diretta del Premier, in modo che questo risponda al popolo e non al Presidente, che comunque ne controlla atti e azioni.

ART. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nel l'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Commento

Manca la previsione dell'alto tradimento per i Parlamentari, ad esempio per gli atti di malageislazione, come da *chiacchiere da bar*, che, come da me osservato, pur fatte da

- **pensionati,**
- **falliti,**
- **disoccupati,**
- **ubriacconi,**

sono osservazioni politiche estremamente avanzate sul piano politico e giuridico. Queste chiacchiere cosa dicono nella loro sostanza? che il Ceto politico dirigente "dovrebbe fare così, ma non lo fa". Appunto perché non lo fa? un giornalista di punta ha intitolato il suo libro "**Alto tradimento**"; come si vede, *non sono solo chiacchiere da bar...*

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri

ART. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95. **Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.** La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Commento

Nella società giusta tutto è regolato dalla Legge, e l'intervento di un Salomone che divide l'infante, con somma giustizia, non è previsto. Cosa significa quindi *indirizzo politico e amministrativo*? Significa che l'Organizzazione statale e sociale non è un meccanismo automatico perfetto, e per i suoi difetti è necessario l'intervento mediatore del conflitto sociale, del Demiurgo/Deus ex machina: il Premier.

Questa presenza, quindi, è indice di difetto del Sistema, e la sua previsione nella Costituzione dà l'impressione della normalità: appare normale essere governati, sì, è normale, ma sarebbe normale se si fosse governati dalla Legge, **ovvero dall'impersonale Intelligenza artificiale, di cui è proiezione e immagine l'Ordinamento giuridico, neutro e imparziale, quindi giusto**, e non già da un essere personale, il che sa più di Monarchia, che di Repubblica... A me è rimasta impressa l'espressione del film "I dieci comandamenti" (1956), di Cecil B. DeMille, in cui Mosè-Charlton Heston dichiara davanti al Faraone: **"l'uomo sarà governato dalla Legge, e non da un altro uomo"**, per riprendere il significato di un passo del profeta Isaia: "egli (il Messia) porterà il diritto alle nazioni", per cui compito del Messia è di togliere di mezzo se stesso.

ART. 96 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, **per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni**, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Commento

Manca nella Costituzione, a carattere post-fascista, il concetto di reato politico, ovvero quello di una legislazione che, vessatoria o inottemperante, usa la funzione legislativa per arrecare danno alla popolazione.

Il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare lamentava lentezza nelle comunicazioni di intelligence. Può essere un problema amministrativo accumulatosi col tempo. Nulla esclude che un politico riesca ad aggravare simili processi (qualificandosi questa sua azione come sabotaggio della sicurezza nazionale) con il pretesto della necessità di un maggiore controllo, ovvero proprio di una maggiore sicurezza.

E in ogni modo il sabotaggio c'è: il CSM AM lamenta questo problema, e la Funzione politica non interviene a rimediare, con danno per la stessa sicurezza della Nazione.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

ART. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano ***l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico***. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Commento

L'equilibrio dei bilanci viene garantito nel senso che la Costituzione **non pone limiti** all'imposizione fiscale.

Il buon andamento dell'amministrazione non può darsi, né la sua imparzialità, se non tramite educazione dell'impiegato pubblico, perché l'Organizzazione non può impedire quello che lo Weber definisce *le conseguenze inattese della burocrazia*: tra cui

- **spirito di corpo**
- **orgoglio di mestiere.**

Nulla dice la Costituzione

- **sulla sclerosi legislativa,**
- **e sulla sclerosi amministrativa.**

Sul potere della burocrazia, e sull'azione vessatoria di essa e delle decine di migliaia di leggi cavillo contro il settore privato e l'imprenditoria:

- **licenze;**
- **concessioni;**
- **permessi;**
- **adempimenti;**
- **tempistica;**
- **contatti;**
- **ecc.**

ART. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire **limitazioni al diritto d'isciversi** ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Commento

Questi limiti vanno tolti, perché significa dare un significato negativo alla politica e al potere. Esso c'è, ma nella declinazione informale, non formale. Allo stesso modo, non si può porre una limitazione alla sovranità del popolo, perché ciò significa che esiste un *concetto negativo* di sovranità.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

ART. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. 28 Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'**indipendenza** dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Commento

Di fatto tale indipendenza non può darsi, perché i loro componenti sono in carriera, e hanno famiglia, e sulla loro carriera il Governo può sempre incidere, sia in senso positivo, sia in senso negativo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale

ART. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione **per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi** e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Commento

Si è constatato come il cittadino non sia adeguatamente protetto dai soprusi della Pubblica amministrazione. Questo perché lo Stato protegge se stesso, e la Giustizia amministrativa è comunque organo dello Stato. L'indipendenza della Magistratura dovrebbe fare di questa un Ente non extra-Statale, ma super-Statale, che stia cioè al di sopra del *comune senso* (strutturale) dello Stato.

ART. 104. **La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.** Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 107. **I magistrati sono inamovibili.** Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'**indipendenza** dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Commento

Si è constatato come in Italia l'**indipendenza** della Magistratura fa di questa un'organizzazione speciale, che differenzia l'Italia dagli altri Paesi del mondo. In Francia, USA, Inghilterra, la corruzione è anche più larga che in Italia, ma lì la magistratura è anch'essa corrotta, dipendendo i pm dal potere politico, che li mette a tacere.

Ciò fa dell'ANM - Associazione Nazionale Magistrati una delle più importanti (e potenti) agenzie del Paese a concreta difesa dei cittadini dai soprusi della politica, dell'imprenditoria e delle mafie.

ART. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Commento

Si è personalmente avvertita l'importanza della funzione della polizia giudiziaria, come anche la difficoltà del comune cittadino di accesso ad essa.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111.20 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, **davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.**

Nel processo penale,

- **la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;**
- **disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;**
- **abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,**
- **di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;**
- **sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.**

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i **provvedimenti sulla libertà personale**, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Commento

Il modus del tribunale presenta aspetti di violenza contro il reo, anche solo per la struttura della sua *solennità* (codice di procedura penale), solennità che in realtà schiaccia il reo dall'alto dello scranno dei giudici.

Il comune senso della giustizia vuole che il processo penale sia una procedura di incontro tra le parti, di tipo non pubblico (se non su richiesta del reo), ma privato nel senso di *riservato*.

Inoltre, è necessario (è questa la vera rivoluzione nel processo) che la difesa legale sia, come il giudizio e l'accusa, anch'essa emanazione dello Stato, inteso come soggetto più forte del privato avvocato, questo da intendersi solo come consulente dello Stato, sempre e solo da questo pagato.

In questo modo si evitano tutte le disfunzioni dell'avvocatura privata, in primis

- **che non è pagata;**
- **che si fa pagare per allungare i tempi;**
- **che si fa pagare per ottenere giustizia;**

- **che è *strutturalmente* soggetta a patrocínio infedele (parte e controparte legali *si parlano* e anche *molto spesso* si mettono d'accordo).**

ART. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

Commento

Anche qui una nota dolente. La vera difesa del cittadino è il ripristino immediato di una situazione di giustizia, attraverso l'intervento tempestivo delle Forze dell'ordine. Ad esempio un soggetto particolarmente molesto andrebbe neutralizzato subito.

Ciò prima che il caso sia portato all'attenzione della Magistratura.

Inoltre, il reo prima di essere indagato, punito o represso nella sua libertà, andrebbe opportunamente redarguito, anche in presenza di un pm, senza necessità di una punizione immediata e irrevocabile (principii della segnalazione e dell'avvertimento).

Ciò anche in riferimento all'azione sanzionatoria delle Forze dell'ordine ad esempio finanziarie.

Questo perché il reo è lontano dalle Istituzioni: il solo contatto con le Forze dell'ordine può garantire l'acquisizione di una sua auto-responsabilizzazione, su minaccia dell'azione repressiva.

Ma in modo più preciso, l'istituto della denuncia deve sostituirsi a quello della querela: perché la difesa legale deve essere attribuita allo Stato.

ART. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa

Commento

Anche l'azione illegale della politica omissiva, o dei servizi di intelligence, al di fuori della legalità, devono essere presi di mira dalla giustizia amministrativa.

Se gli undici principii della Costituzione non sono vero diritto perché privi di sanzione, questa contro gli Organi omissivi dello Stato deve essere prevista dalla Giustizia amministrativa.

Che dire del silenzio della Corte costituzionale e della Corte dei conti sull'assenza di previsione della *giusta imposta*? Chi versa le imposte, ne paga di più alte al posto di chi evade le imposte. Si parla di 200 miliardi di evasione, e di 100 miliardi di corruzione, per un debito di ormai 3.000 miliardi di euro.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

ART. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Commento

Ci sono stati tentativi di abolire le Province. Ci sono poi stati tentativi di riabilitarne l'importanza. Questo per catturare il consenso elettorale.

Infatti, il cittadino comune è consapevole dell'importanza, per lo Stato e per la sua economia, della Provincia, quasi questa fosse la *Città-stato* dell'antica Grecia.

Questa intuita importanza è ribadita dal concetto di Città metropolitana.

Ancora una volta, il tentativo politico di abolire le Province, su evidente mandato estero, costituisce un reato politico qualificabile come *sabotaggio* della Repubblica da parte della funzione politica.

ART. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) **politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;**
- b) **immigrazione;**
- c) **rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;**
- d) **difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;**
- e) **moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;**
- f) **organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;**
- g) **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;**
- h) **ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;**
- i) **cittadinanza, stato civile e anagrafi;**
- j) **giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;**
- k) **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
- l) **norme generali sull'istruzione;**
- m) **previdenza sociale;**
- n) **legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;**
- o) **dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;**
- p) **pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;**
- q) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Sono materie di *legislazione concorrente* quelle relative a:

- **rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;**
- **commercio con l'estero;**
- **tutela e sicurezza del lavoro;**
- **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;**
- **professioni;**
- **ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;**
- **tutela della salute;**
- **alimentazione;**
- **ordinamento sportivo;**
- **protezione civile;**
- **governo del territorio;**
- **porti e aeroporti civili;**

- **grandi reti di trasporto e di navigazione;**
- **ordinamento della comunicazione;**
- **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;**
- **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;**
- **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;**
- **casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.**

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. **I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.** Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Commento

Il punto p.) comporta la standardizzazione degli Enti territoriali, decisa dal Governo centrale. Il concetto di legislazione concorrente comporta che praticamente tutto è deciso dallo Stato centrale, non è, cioè, prevista una riserva esclusiva per le Regioni. Le funzioni dei Comuni e delle Province non vengono elencate.

ART. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei **principi di sussidiarietà**, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Commento

Si rimanda al commento all'art.127. Non è vero che risolvere a livello locale un problema è sempre misura di efficacia e efficienza.

Occorre distinguere tra problema avvertito in loco, a carattere

- **Globale**
- **Continentale**
- **Nazionale**
- **Regionale**
- **Provinciale**
- **Comunale**

Se il problema, il bisogno avvertito dalla comunità, è causato da un fattore nazionale o di superiore provenienza geografica, la sussidiarietà non può funzionare.

Come non funziona se il problema è locale ma ad esempio si tratta di una calamità naturale, la cui soluzione richiede risorse ingenti, e non è detto che il loro affidamento, esse provenienti dal livello centrale, o continentale (europeo), al livello locale, equivalga a un loro buon sfruttamento.

ART. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Commento

Questa norma istituisce l'IMU, un'imposta equivalente spesso all'IRPEF, e pagata sulla ragione del possesso di immobili, anche se questi non generano reddito. Se un cittadino non ha reddito e possiede immobili, deve venderli per pagare le imposte.

È quindi una forma di tassazione che genera e sommuove l'economia di tutto il territorio, selezionando i cittadini nelle classi di chi ce la fa, e di chi non ce la fa.

Questo per pagare le Amministrazioni locali e i costi della politica.

Non ci sarebbe nessun problema, se

- **tutti i cittadini avessero adeguato reddito;**
- **tutti i cittadini assolvessero gli adempimenti fiscali.**

ART. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Commento

Questa sembra una norma più a carattere ottocentesco post-unità del 1861 che una legge moderna per uno Stato, quello del 1948, comunque avanzato, e fa della Regione quasi una entità capace di legiferare con misure del tutto fuori del tempo.

Perché l'Assemblea costituente ha ipotizzato questa assurdità? Con essa si fa della Regione un'entità autonoma capace di **sabotare** non solo lo Stato e la sua economia interna, ma il *comune senso* del diritto moderno.

ART. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Commento

Come si vede, la struttura della Regione ne fa un piccolo stato che, replicando gli organi dello Stato apparato, di fatto la fa dipendere da questo, per cui non esiste vera autonomia locale, perché la politica territoriale eseguirà le direttive dei partiti centrali. Invece la burocrazia locale non decide: neppure in essa appare dotata di sostanza l'autonomia. La sussidiarietà è un pretesto per dare potere e risorse fiscali ai signori locali, quando Regione Provincia e Comune sarebbe più coerente fossero (come dice lo studente bocciato in diritto) il braccio operativo dello Stato centrale, le cui Leggi così sarebbero più efficacemente attuate rispetto ai Regolamenti sospesi nella loro attuazione e efficacia.

ART. 125 Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Commento

I T.A.R., a cui molti cittadini attribuiscono parte dei mali di cui soffre la Nazione, dicendo nelle *chiacchiere da bar* che andrebbero aboliti.

La giustizia amministrativa protegge il cittadino dalle ingerenze dello Stato, ma non può coerentemente farlo, perché essa stessa emanazione dello Stato. E' questo quello che l'autore chiama *paradosso della giustizia amministrativa*, in primis quel sopruso dato dalle imperfezioni della Costituzione, in primis contenute nel suo primo articolo, che riconosce al cittadino la sovranità, per poi subito limitarla, svuotandola di sostanza.

ART. 127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Commento

Spesso lo studente confonde lo Stato come Repubblica con lo Stato come Apparato. Questa confusione è spiegata in base a quello che è il corretto concetto di Repubblica, che lo studente intuisce, e che la Costituzione non prevede:

- **gli Enti locali sono gerarchizzati: dalla Regione alla Provincia al Comune;**
 - **essi dovrebbero costituire la presenza in loco dello Stato centrale (molto di più che il Prefetto);**
 - **e ciò può accadere anche nel rispetto della loro autonomia, e perfino sovranità.**
-

Invece in base all'Ordinamento della Repubblica

- **lo Stato apparato è presente in loco attraverso il Prefetto;**
- **Regione, Provincia e Comune non sono gerarchizzati, perché appunto autonomi, e come tali lo sono sia rispetto al Potere centrale, sia rispetto al livello territoriale autonomo superiore;**
- **di qui in conflitto di competenze tra Stato e regioni, conflitto dovuto a pura spartizione di potere.**

Perché la Repubblica riconosce e **promuove le autonomie locali ?**

Lo fa in base al principio di sussidiarietà, per il quale la gestione in loco di un problema organizzativo offre vantaggi in termini di efficienza, efficacia, e non esclusa motivazione. Invece per l'emergenza dell'alluvione in Emilia-Romagna si è scelto un commissario che risponde al Potere centrale. Perché? Chi lo dice che il *signore locale*, rivestito di responsabilità dall'alto, agisce in modo efficiente e efficace? Cosa garantisce la funzionalità della sussidiarietà? Essa è richiesta, è esigita, perché i cittadini vogliono essere responsabilizzati e avere responsabilità.

Un altro esempio, che riguarda quel tipo di organizzazione che è la Chiesa. I frati di San Giovanni Rotondo utilizzavano le ingenti entrate delle offerte, date per il culto di Padre Pio, in modo da avvantaggiare familiari, parenti e amici... Il santuario viene al fine commissariato, e le offerte vengono poste sotto il controllo del Vescovo, che l'obbligo di riferire alla Santa Sede: la sussidiarietà responsabilizza i cittadini, ma come esiste il malgoverno centrale, così esiste anche il malgoverno locale che potrebbe essere chiamato a gestire ingenti fondi come quelli europei del PNRR.

La conclusione è che un controllo centrale è sempre auspicabile, anche e soprattutto per consentire ai cittadini il *contatto con quel Centro*, di cui essi sono appassionati in ordine alle *notizie da Roma*, che **deve proteggerli da impatti che provengono da Forze esterne e maggiori, le quali impattano nel locale, ma hanno provenienza globale e nazionale. Qui la sussidiarietà ben poco può fare.**

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte Costituzionale

ART. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Commento

È stato enucleato dall'autore il concetto di reato politico, quale si configura ad esempio quello del parlamentare inadempiente.

Il suicidio di Tiziana Cantone ha generato la legge sul revenge porn, con grande plauso da parte dell'Assemblea legislativa. In realtà, oltre ai ritardi, colpevoli, di essa, a tutt'oggi il cittadino è vulnerabile nella sua privacy, con piena colpevolezza della Funzione legislativa (così la polizia postale: "sono politiche di Google"), sì che tutti i Legislatori appaiono come grandi e silenti *criminali*, in quanto non proteggono affatto il cittadino nella sua privacy, su mandato Estero, quando la Legge potrebbe perfettamente farlo.

Ritorna il *problema di Hitler*: capire che Hitler non ha l'esclusiva del male, o dei crimini di massa, e che spesso anche la Democrazia cela in sé la presenza di vari aspetti di una vera e propria dittatura. Ancora una volta l'ipocrisia della Costituzione, che nel voler rimuovere quegli ostacoli, non prevede sanzioni per il Legislatore inadempiente, in ordine alla perfezione e integralità del tessuto dell'Ordinamento.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Commento

Sono ammissibili nel processo costituzionale solo mutazioni costituzionali finalizzate alla perfezione giuridica, e non all'opportunità politica, cangiante in base al capriccio elettorale del momento.

Non esiste un mutamento epocale costituzionale: l'uomo e la donna sono in ogni epoca della storia sempre uguali, e oggi giorno *ancora più uguali*: tutti vogliono:

- **stabilità,**
- **anche un margine di rischio;**
- **carriera;**
- **“nido” (per la donna);**
- **famiglia;**
- **lavoro;**
- **reddito;**
- **tempo libero;**
- **cose buone organizzate per il tempo libero, perché non sia occasione di perversioni nel privato e devianza (anche criminale);**
- **ricchezza;**
- **essere serviti;**
- **essere riconosciuti per un ruolo;**
- **bravi docenti;**
- **successo scolastico.**

Se tutti vogliono questo, è il conflitto: la Legge deve regolarlo, e non già deve distrarre le masse dal conflitto e da questi stessi obiettivi, che sono bisogni, generando apposta problemi con Leggi ingiuste (si pensi al conflitto Russo-Ucraino, per i suoi diversi scopi).

ART. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Commento

Molto positivo questo articolo, alla forma repubblicana si ispira il tipo di Costituzione giusta, che deve regolare a livello universale i rapporti tra i popoli, e tra i cittadini all'interno di ciascuno Stato.

Perché la Repubblica e non la Monarchia? Per il carattere fondamentale della Legge, da cui discende quello dello Stato, la sua natura o essenza, *impersonale*: la Legge e lo Stato non sono emanazione di un re, di un Presidente o di Dio.

E' stata definita dall'autore l'Intelligenza artificiale: la Legge è la proiezione legislativa di un computer, che stabilisce il modo imparziale il giusto per ogni cittadino. Quando il magistrato non sa riconoscere la natura cibernetica e informatica di questa emanazione, parla e sentenzia "in nome del popolo italiano".

Questo computer non viene creato dall'uomo e non può essere imitato dall'uomo: è quello di Dio, a cui l'uomo è già collegato, nell'inconscio. Per cui l'uomo sa cos'è giusto. La definizione scientifica di ciò che è giusto, nella Legge e nelle sentenze, può essere formalizzata sul piano dei principii accademici, e questi non sono riflessi negli undici principii della Costituzione italiana, perché questi si limitano a petizioni di principio, quando invece la macchina dello Stato deve prevedere obbligatorietà del proprio agire, secondo questi stessi 11 principii, anche a livello costituzionale. In questo senso il Parlamento italiano è inadempiente, e può essere tutto sanzionato.

Conclusioni

E' il giorno 11 agosto 2023 e il dibattito politico è fermo su questi temi:

- **salario minimo e reddito di cittadinanza, no da parte delle destre, sì da parte delle sinistre;**
- **reintroduzione propagandistica delle Province da parte delle destre al Governo;**
- **decine di migliaia di morti nel Mediterraneo, inteso come problema da risolvere in chiave europea.**

Cosa direbbe una Costituzione *giusta* su questi problemi?

- **Riguardo al salario minimo, le destre sanno che le aziende non ce la farebbero, le sinistre dicono che sono i lavoratori, che spesso hanno famiglia, a non farcela;**
- **sulle Province, il cittadino sa che il nerbo della struttura del sistema-Paese, costituita dai tanti distretti industriali, sono le Città-stato, sul modello dell'antica Grecia, oggi le Province (ma sono state abolite realmente?;**
- **sulla tratta dei migranti nel Mediterraneo, sì la soluzione potrebbe essere europea, ma il solo percorso in barca causa morti, e la causa è internazionale (Africa, e ingerenze in essa, fin dalla oggi instabile Nigeria, vicina al cuore del Continente nero).**

E' chiaro quindi che se la coperta è corta, la soluzione che accontenta tutti non sta nel tirare la coperta dalla propria parte, ma nell'allungare, nell'ingrandire le dimensioni della coperta, ovvero della torta: per farlo si deve cambiare modello di società e modello di produzione, e quale che sia il nuovo modello (quello di oggi è ancora quello che si perde nella notte dei tempi, fin dall'antichità c'era il problema ad esempio dell'inflazione), questo deve essere incluso, incorporato, previsto nella Costituzione giusta.

La tomba di Dante non viene riportata a Firenze, com'è giusto che sia, perché l'Italia e la sua Funzione politica hanno evidentemente la coscienza sporca.

Allo stesso modo, la Costituzione della Repubblica non cita il capitalismo, né il mercato,

- **sia perché sono modelli imperfetti e discussi sotto il profilo ideologico (tutta questa analisi, in questo libro, è riuscita da mettere tra parentesi il problema della provenienza post-bellica della Costituzione),**
- **sia perché includerlo, in questo senso, avrebbe significato appunto abbassare la qualità *morale* della Carta fondamentale.**

La soluzione concreta di questi problemi sta quindi nell'integrare essa di questi semplici principi:

- **le Leggi e il nuovo modello di sviluppo devono essere scritte dai giuristi costituzionalisti sul piano accademico;**
- **il Parlamento darà al Sistema accademico tale incarico, e così la sua stessa *legittimità democratica*;**
- **quello della fondamentale riscrittura della Carta, insieme a quella della Costituzione che sia valida per il mondo intero.**

Sito-bibliografia

Costituzione della Repubblica tratta dal sito della Presidenza della Repubblica:
https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione.pdf

Libri giuridici dell'Autore (evidenziati dall'Opera omnia qui elencata):

- 1. Tesi di teoria dello Stato. La fondazione della Weltrepublik come essenza dell'Europa**
2. Introduzione allo studio della scienza filosofica. Breve corso di filosofia
3. Episteme. Sistema della conoscenza certa
4. Fondamenti di scienza steleologica. Teoria del sistema di unità organica
5. Fondamenti di Fisica epistemica
- 6. Repubblica mondiale del Regno di Israele. Costituzione epistemica dell'Impero universale. Costituzione universale dei popoli e delle nazioni**
- 7. Rapporto Eisenhower-Falcone sull'intelligence globale. Trattato sui servizi segreti mondiali e fondamenti di dietrologia scientifica**
8. Dimostrazioni epistemiche dell'esistenza di Dio. Fondamenti di scienza dimostrativa
9. Schemi di metafisica epistemica. Forme di rappresentazione scientifica della realtà necessaria e divina
10. Principi di cosmologia epistemica. La confutazione del sapere occidentale e della scienza moderna operata dalla concezione epistemica dell'Universo
11. Introduzione alla teodicea sistemica. Nichilismo, psicologia fondamentale e ecclesiologia scientifica
12. Scienza del fantastico e ricerca empireologica. Ermeneutica cinematografica: analisi metafisica dei film
13. Ricerca epistemica e progetto-episteme. Sistema epistemico del sapere: discipline, paradigmi, teorie
- 14. Nuova arte della guerra. Scienze strategiche-militari della difesa e sicurezza globale. Psicosi collettive di massa, nichilismo comportamentale-sociale e criminologia scientifica**
- 15. Fondamenti di diritto epistemico. I principi puri della scienza giuridica stabiliti dall'epistemismo maiedico**
- 16. Europa: trattato di fenomenologia politica. Il percorso storico della funzione politica dall'età antica al mondo contemporaneo**
- 17. Nuovi principi di scienza economica. Fondamenti di economia artificiale: simulazione, standardismo, sistema meritocratico**
18. Autobiografia di un perfetto sconosciuto
19. Autobiografia scientifica (dal Blog Osservatorio-politico.it)
- 20. L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino. Funzione politica, apparati di sicurezza e criminalità organizzata nell'era del controllo sociale**
21. Introduzione alla scienza delle religioni. L'approccio epistemico unitario allo studio del fenomeno religioso
- 22. La Civiltà giuridica. Principii di criminologia scientifica e fondamenti di nuovo diritto penale internazionale**
- 23. Nuova classificazione standard delle Cariche istituzionali della Repubblica italiana**

24. Rapporto sulla Trattativa Stato-Vaticano. Sulle relazioni di influenza informale tra Repubblica italiana e Stato della Città del Vaticano
25. **Studi di sociologica avanzata: Rapporto-Advisor. La penetrazione della Trattativa Stato-Mafia in tutte le democrazie occidentali mondiali attraverso la rete-appoggio della più vasta organizzazione internazionale dedita al fenomeno della prostituzione**
26. **Il “18° servizio”: Rapporto (in forma di Dossier) sull’Arma dei Carabinieri come struttura parallela appartenente ai settori deviati dello Stato**
27. **Codice Worth_Bravo_1: scientific autobiography. Studi di psicologia dell’intelligence: la tattica offensiva del gaslighting (manipolazione psicologica maligna) da strategia comune a diffusione micro-sociale a principale e universale metodo di psicologia delle masse per il controllo delle popolazioni mondiali da parte dei Poteri forti e delle intelligence globali**
28. **Report Alpha_1: executive interpretation. Elenco operazioni della CIA – Central intelligence Agency Anni 2022-2023**
29. **Report Alpha_2: general offender. Operazione Sigmatau: la tattica offensiva del gaslighting (manipolazione psicologica maligna) da strategia piccolo-borghese-ad-uso-quotidiano a principale e universale metodo di psicologia delle masse per il controllo delle società mondiali da parte dei Poteri forti e delle intelligence globali (Con le versioni ufficiali)**
30. **Report Alpha_1: executive interpretation. Elenco operazioni della CIA – Central intelligence Agency Anni 2022-2023 (Seconda Edizione, con le versioni ufficiali)**
31. **Il futuro della Presidenza. Confronto statistico tra le biografie dei Presidenti della Repubblica italiana**
32. **Codice_Martin: I Signori della Terra e il dominio del mondo. Storia delle conquiste del mondo dagli albori della civiltà ...fino al suo ultimo tentativo... La struttura del potere nel mondo (dal Blog Osservatorio-politico.it e dagli schemi pubblicati sui profili Facebook)**
33. Dimostrazioni epistemiche dell’esistenza di Dio: Esposizione di 234 argomenti. I fondamenti della scienza dimostrativa come introduzione all’Episteme (Seconda Edizione, con due nuove dimostrazioni)
34. Episteme. Sistema della conoscenza scientifica (Seconda Edizione, con Appendice)
35. **Codice-alpha: La Costituzione parallela. Il Progetto-episteme come definizione scientifica e determinazione storico-politica della Palingenesi universale**
36. **Total War: Il disegno. La Nuova Era del Conflitto globale tra Burocrazie mondiali e popolazioni della terra. Studio su diritto, economia e politica e sul rapporto tra diritto, tecnica e intelligenza artificiale**
37. **Vanguard Defense. I nuovi lineamenti teorici del diritto. Civiltà giuridica, Stato universale, Governo mondiale NWO - Nuovo Ordine mondiale: I Fondamenti scientifici**
38. **The Penta-report. Rapporto sulle attività del Pentagono per il Congresso degli Stati Uniti d’America e la Presidenza Biden**